

Beni - immateriali - marchio (esclusivita' del marchio) - in genere -
Marchio nazionale - Decadenza per mancato uso dello stesso - Art. 121
c.p.i. - Modifica introdotta con il d.lgs. n. 15 del 2019 - Onere
della prova - Differenze nei due regimi.

In tema di marchio nazionale, il regime probatorio relativo alla
decadenza per mancato uso del segno distintivo opera diversamente a
seconda della formulazione dell'art. 121 c.p.i., in quanto nel testo
anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 15 del 2019, l'onere
di provare il mancato utilizzo di un marchio nell'intero territorio
nazionale grava sull'attore che agisca per la declaratoria di
decadenza della privativa, mentre nella vigenza del testo normativo
così modificato, non suscettibile di applicazione retroattiva, in caso
di domanda o eccezione di decadenza di un marchio per non uso, la
prova dell'utilizzazione del segno deve essere fornita dal titolare.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6530 del 03/03/2023 (Rv.
667004 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

6530

2023